

## CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

La **DML FUNCTIONAL SSD a RL** quale affiliata ASC, emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

Il presente Codice di Condotta è volto al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

### Art. 1 - Principi

La **DML FUNCTIONAL SSD a RL** riconosce e promuove i diritti fondamentali dei tesserati. Per "Diritti Fondamentali dei Tesserati" devono intendersi il diritto alla salute, il diritto al benessere psico-fisico nonché il diritto ad essere trattati con rispetto e dignità, ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La SSD si impegna a promuovere e garantire un ambiente sicuro ed inclusivo.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Codice di Condotta si applica a tutti i tesserati e le tesserate della ASD/SSD, nonché a chiunque partecipi con qualsiasi funzione all'attività, ivi inclusi i volontari, i lavoratori sportivi, i tecnici, i dirigenti ed i Soci.

### Art. 3 - Finalità

Il Codice di Condotta è finalizzato a:

- Garantire il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza.
- Promuovere l'educazione e la formazione all'interno della pratica sportiva.
- Creare un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso dei diritti di ogni tesserato.

### Art. 4 - Condotte rilevanti

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte:

a) **Abuso psicologico**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima del tesserato, intimidendolo, turbando o alterando la sua serenità, anche attraverso l'uso di strumenti digitali.

- b) **Abuso fisico:** qualsiasi condotta violenta (tra cui botte, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti) in grado di procurare danni alla salute, traumi, lesioni fisiche o compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore.
- c) **Molestia sessuale:** ogni atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che arrechi disturbo, fastidio o sia percepito come umiliante.
- d) **Abuso sessuale:** qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza o con contatto, non desiderata o forzata, che obblighi il tesserato a compiere atti sessuali indesiderati o inappropriati.
- e) **Negligenza:** il mancato intervento di chi, in virtù del proprio ruolo, non agisce di fronte a comportamenti abusivi, permettendo che vengano causati danni o creando un pericolo imminente.
- f) **Incuria:** il mancato soddisfacimento delle necessità fondamentali del tesserato a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
- g) **Abuso di matrice religiosa:** ogni ostacolo o limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.
- h) **Bullismo e cyberbullismo:** qualsiasi comportamento offensivo, aggressivo o intimidatorio, perpetrato fisicamente o attraverso strumenti digitali, ai danni di uno o più tesserati, volto a esercitare potere o dominio su di essi.
- i) **Comportamenti discriminatori:** ogni comportamento discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

#### **Art. 5 - Doveri ed obblighi dei tesserati/e**

Tutti i tesserati sono tenuti a:

- a) Comportarsi con lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività sportiva e tenere una condotta rispettosa verso gli altri tesserati.
- b) Astenersi dall'uso di linguaggio inappropriato o allusivo, anche per gioco o scherzo.
- c) Garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, mantenendo un ambiente sicuro ed inclusivo.
- d) Impegnarsi nell'educazione e nella formazione alla pratica sportiva sana.
- e) Valorizzare il bilanciamento tra ambito personale e sportivo.
- f) Mantenere rapporti rispettosi con i genitori o tutori degli atleti.
- g) Prevenire e disincentivare dispute attraverso una comunicazione efficace e costruttiva.
- h) Affrontare comportamenti offensivi, manipolativi o aggressivi in modo proattivo.
- i) Collaborare nella prevenzione e repressione di abusi, violenze e discriminazioni.
- j) Segnalare prontamente situazioni che espongano se stessi o altri a pericolo, disagio o pregiudizio.

**Art. 6 - Doveri ed obblighi dei dirigenti e dei tecnici**

Dirigenti e tecnici devono:

- a) Prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
- b) Evitare qualsiasi abuso della propria posizione di fiducia, potere o influenza sui tesserati, specie se minori.
- c) Promuovere la crescita armonica dei tesserati.
- d) Evitare contatti fisici non necessari con i tesserati, soprattutto seminori.
- e) Promuovere il rispetto e la collaborazione tra i tesserati.
- f) Astenersi dal creare situazioni di intimità con i minori.
- g) Adottare soluzioni logistiche durante le trasferte che prevengano situazioni di disagio o comportamenti inappropriati

## Art. 7 - Diritti, doveri ed obblighi degli atleti

Gli atleti devono:

- a) Rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza reciproca.
- b) Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici.
- c) Segnalare situazioni di ansia, timore o disagio.
- d) Prevenire e segnalare situazioni disfunzionali che creino uno stato di soggezione, pericolo o timore.
- e) Rispettare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti.
- f) Rispettare il ruolo educativo e formativo dei dirigenti sportivi e dei tecnici.
- g) Mantenere rapporti rispettosi con tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive.
- h) Riferire eventuali infortuni o incidenti ai genitori o tutori e ai dirigenti sportivi.
- i) Evitare contatti o situazioni di intimità con i dirigenti sportivi e tecnici, segnalando eventuali comportamenti inopportuni.
- j) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video privato o intimo.

## Art. 8 - Procedure di selezione degli Operatori Sportivi

Le procedure di selezione degli Operatori Sportivi devono prevedere:

- Verifica dell'assenza di condanne o carichi pendenti.
- Accertamento delle competenze tecniche e professionali necessarie.
- Colloquio di selezione volto a valutare l'idoneità morale e comportamentale.

## Art. 9 - Incompatibilità e conflitti di interesse

È necessario dichiarare eventuali cause di incompatibilità e conflitti di interesse, al fine di garantire trasparenza e correttezza all'interno delle attività della SSD.

## Art. 10 - Nomina del Responsabile Safeguarding SSD

Ai fini della realizzazione delle finalità di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, la SSD nomina il Sig. Bernardis Alberto quale Responsabile delle politiche di Safeguarding della SSD.

Il Responsabile è scelto in quanto soggetto indipendente, terzo ed imparziale, con comprovata esperienza in ambito sportivo e/o nelle tematiche inerenti la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie e discriminazioni. Il Responsabile Safeguarding ha il compito di supervisionare l'implementazione delle politiche di tutela all'interno dell'associazione e di agire come punto di riferimento per la gestione di eventuali segnalazioni.

Ad esito della nomina, la SSD si impegna a darne comunicazione ai tesserati mediante pubblicazione sul proprio sito internet, sui social network e attraverso l'invio di comunicazioni via e-mail o altri strumenti di comunicazione idonei.

## Art. 11 - Obblighi informativi e formativi

La SSD si impegna a garantire un'adeguata informazione e formazione ai propri tesserati, tecnici, dirigenti e a tutte le figure coinvolte nelle attività sportive. In particolare, si prevedono:

- a) Sessioni formative periodiche obbligatorie per tutto il personale, incentrate sulla prevenzione degli abusi, delle molestie, della violenza di genere e delle discriminazioni, nonché sulle politiche di safeguarding.
- b) Materiali informativi disponibili presso la sede della ASD/SSD e pubblicati online, che descrivano i diritti dei tesserati e le procedure per la segnalazione di comportamenti inappropriati.
- c) Programmi di sensibilizzazione rivolti ai minori e alle loro famiglie, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza sui temi della sicurezza e del rispetto reciproco all'interno dell'ambiente sportivo.

#### **Art. 12 - Conservazione della documentazione e privacy**

La SSD assicura la corretta conservazione della documentazione relativa a segnalazioni, indagini e provvedimenti disciplinari connessi alle violazioni del presente Codice di Condotta. Tutti i dati personali raccolti sono trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

- a) I documenti sono conservati in modo sicuro, garantendo che solo le persone autorizzate possano accedervi.
- b) La documentazione è conservata per il periodo strettamente necessario alla gestione dei casi e per il tempo stabilito dalle normative di legge.
- c) È garantita la riservatezza delle informazioni riguardanti i tesserati coinvolti in segnalazioni di abusi, molestie, violenze o discriminazioni.

#### **Art. 13 - Tutele e sanzioni disciplinari endo-associative**

In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice di Condotta, la SSD adotta le seguenti misure disciplinari endo-associative:

- a) Richiamo verbale o scritto.
- b) Sospensione temporanea dalle attività sportive.
- c) Esclusione definitiva dalla SSD.
- d) Segnalazione alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità della violazione e possono essere applicate in via progressiva. Ogni decisione è adottata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, garantendo il diritto di difesa del tesserato coinvolto.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore e modifiche**

Il presente Codice di Condotta entra in vigore il 30/08/2024 e ha validità a tempo indeterminato. Eventuali modifiche o integrazioni possono essere apportate dal Consiglio Direttivo della SSD e saranno comunicate tempestivamente a tutti i tesserati attraverso gli strumenti di comunicazione ufficiali della SSD.

**Data 28/08/24**

**Timbro e firma**